

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo - Presidente -

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -

Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere -

Dott. TORRICE Amelia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21685/2014 proposto da:

N.D. C.F. (OMISSIS), già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell'avvocato SPATA EMANUELE, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- ricorrente -

contro

L. OFFICINE MECCANICHE - IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTEO GOLFERINI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 119/2014 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 15/03/2014 r.g.n. 626/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l'Avvocato SPATA EMANUELE;

udito l'Avvocato GOLFERINI MATTEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 15.3.14 la Corte d'appello di Brescia rigettava il gravame di N.D. contro la sentenza del Tribunale della stessa sede che ne aveva respinto, per intervenuta decadenza *L. n. 183 del 2010*, ex art. 32, comma 4, la domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei contratti di somministrazione in forza dei quali egli aveva lavorato presso la L. Officine Meccaniche - Impianti Industriali S.p.A. tra il 2008 e il 2010, che erano stati impugnati dal lavoratore solo in data 9.5.12.

Per la cassazione della sentenza ricorre N.D. affidandosi a due motivi.

L. Officine Meccaniche - Impianti Industriali S.p.A. resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria ex [art. 378 c.p.c.](#)

Motivi della decisione

1- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della [L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4](#), e degli [artt. 12 e 14 preleggi](#), per avere l'impugnata sentenza ritenuto che il termine di 60 giorni per impugnare il contratto di somministrazione decorra dalla scadenza del contratto medesimo anzichè dalla comunicazione scritta della sua cessazione da parte dell'agenzia di somministrazione (comunicazione mai avvenuta nel caso di specie), vale a dire dal momento in cui il datore di lavoro rende noto al lavoratore il proprio intento di porre fine al rapporto; sostiene altresì il ricorrente che, a differenza di quanto avviene per le assunzioni a termine (per le quali è previsto un limite massimo di reiterazione di 36 mesi ai sensi del D.L. n. 24 del 2014), per il ricorso al lavoro in somministrazione non è previsto alcun limite, sicchè esso ben può essere reiterato per un numero indefinito di volte; a sostegno della tesi dell'inapplicabilità del termine di decadenza il ricorrente cita l'interpello n. 12/2014 del Ministero del lavoro.

Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione della [L. n. 183 del 2010, art. 32](#), e degli [artt. 11 e 12 preleggi](#), per avere la Corte territoriale affermato l'applicabilità, a partire dal 1.1.12, del termine di decadenza di cui alla [L. n. 604 del 1966, art. 6](#), come modificato dall'art. 32 cit., anche ai contratti di somministrazione stipulati prima dell'entrata in vigore della [L. n. 183 del 2010, art. 32](#), sebbene si tratti di norma irretroattiva, come desumibile anche da Corte cost. 4.6.14 n. 155.

2- Per esigenze di logica espositiva va dapprima esaminato il secondo motivo di ricorso, che si rivela infondato.

Dispone la [L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4](#): "Le disposizioni di cui alla [L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6](#), come modificato dal comma 1, del presente articolo, si applicano anche:

a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi del [D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 1, 2 e 4](#), in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;

b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al [D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368](#), e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;

c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi [dell'articolo 2112 del codice civile](#) con termine decorrente dalla data del trasferimento;

d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dal [D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 27](#), si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto".

Si premetta che non giova all'interpretazione suggerita da parte ricorrente la sentenza n. 155/14 della Corte cost. nella parte in cui afferma che "L'applicazione retroattiva del più rigoroso e gravoso regime della decadenza alla sola categoria dei contratti a termine già conclusi prima della entrata in vigore della [L. n. 183 del 2010](#), lasciando immutato per il passato il più favorevole regime previsto per le altre ipotesi disciplinate dalla norma, non si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza".

Invero, tale affermazione della Corte cost. non prende autonoma posizione sulla correttezza dell'interpretazione proposta dall'ordinanza di rimessione (la cui individuazione è, infatti, compito del giudice della nomofilachia, vale a dire di questa Corte Suprema), ma si limita ad effettuare lo scrutinio di legittimità costituzionale della norma come interpretata dall'ordinanza del giudice remittente, che ipotizzava un'irragionevole disparità di trattamento fra l'ipotesi del contratto a termine - di cui alla cit.

[L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. b\)](#), - e le altre disciplinate dallo stesso articolo.

Ora, è l'interpretazione dell'ordinanza di rimessione a dover essere discussa, atteso che, come questa S.C. ha già avuto modo di statuire (v. Cass. n. 24233/14), l'incipit della [L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis](#), introdotto dal c.d. decreto "milleproroghe", ove si parla di una "prima applicazione" ("In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui alla [L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, comma 1](#), come modificato dal comma 1, del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano

efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011"), oggettivamente evoca un meccanismo di nuovo conio per il quale è stato assicurato un adeguato arco temporale affinché i lavoratori e i loro difensori potessero adeguarsi alla nuova più rigorosa disciplina, che espone il dipendente licenziato all'onere di ben due diversi termini di decadenza.

Ciò non sarebbe stato necessario se tale nuovo meccanismo non fosse stato applicabile anche a contratti cessati prima dell'entrata in vigore dell'art. 32 cit..

Inoltre, l'[art. 252 disp. att. c.c.](#), testimonia della normale applicabilità di nuovi più brevi termini di prescrizione e decadenza anche a fronte di diritti sorti anteriormente, E' pur vero che nel caso che qui interessa si tratta non già dell'introduzione d'un più breve termine di decadenza, bensì dell'introduzione d'un termine di decadenza là dove prima non ve ne erano.

Tuttavia ciò non importa una retroattività propriamente detta, ma soltanto l'assoggettamento d'un diritto, già acquisito, ad un termine di decadenza per il suo esercizio.

Invero, secondo antico ma pur sempre attuale insegnamento di questa S.C. (v. Cass. n. 2705/82; Cass. n. 2743/75), si può parlare di retroattività normativa quando una disposizione di legge introduca, per fatti e rapporti già assoggettati all'imperio di una legge precedente, una nuova disciplina degli effetti esauritisi (*facta praeterita*) sotto la legge anteriore (con l'eccezione data dal limite della cosa giudicata), ovvero una nuova disciplina di tutti gli effetti di un rapporto posto in essere prima dell'entrata in vigore della nuova norma, senza distinzione tra effetti verificatisi anteriormente o posteriormente alla nuova disposizione.

Non sussiste, invece, retroattività ove la nuova norma disciplini gli atti di un procedimento, anche se riguardanti eventi ed effetti sostanziali già compiuti e si tratti della sua applicazione agli atti da compiere, oppure - ed è questa l'ipotesi che qui viene in rilievo - quando la nuova norma disciplini status, situazioni e rapporti che, pur costituendo lato sensu effetti di un pregresso fatto generatore (previsti e considerati nel quadro di una diversa normativa), siano distinti ontologicamente e funzionalmente (indipendentemente dal loro collegamento con detto fatto generatore), in quanto suscettibili di una nuova regolamentazione mediante l'esercizio di poteri e facoltà non consumati sotto la precedente disciplina.

In altre parole, è ammissibile l'applicabilità di una nuova legge alle situazioni esistenti o sopravvenute in un momento posteriore all'entrata in vigore della nuova legge, pur se determinate da un fatto anteriore, quando esse debbano essere considerate a prescindere dal fatto che le ha poste in essere e in modo che, attraverso tale applicazione, non resti modificata la disciplina giuridica del fatto generatore.

E' - quest'ultimo - il caso dell'introduzione d'un termine di decadenza ove prima non ve ne erano, come nella vicenda in oggetto, in cui il potere d'azione, ossia il potere di chiedere in sede giurisdizionale l'accertamento della reale titolarità d'un rapporto di lavoro già esauritosi (in capo all'impresa utilizzatrice anziché in capo all'agenzia di somministrazione), era indubbiamente già sorto prima dell'entrata in vigore della [L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4](#), ma non si era ancora consumato (non essendosene verificata rinuncia o prescrizione alcuna nè essendo intervenuto un giudicato a riguardo). Nè l'introduzione d'un termine di decadenza modifica il fatto generatore del diritto, diritto che rimane acquisito nella sua unità concettuale, ma non anche nel suo contenuto di poteri e facoltà.

In questo senso ritiene il Collegio di andare in contrario avviso rispetto a Cass. n. 21916/15, secondo cui il regime della decadenza di cui alla [L. n. 604 del 1966, art. 6](#), (come novellato dalla [L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4](#), con la proroga di cui al comma 1 bis del medesimo articolo, introdotto dal [D.L. n. 225 del 2010](#), convertito con modificazioni in [legge n. 10/11](#)), si applica ai soli contratti di somministrazione a termine in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa (vale a dire alla data del 24.11.10) e non anche a quelli già scaduti a tale data, in assenza di una previsione analoga a quella dettata per i contratti a termine in senso stretto.

Un'apposita previsione sarebbe stata necessaria solo per derogare alla regola [dell'art. 11 preleggi](#), vale a dire per munire di retroattività la norma, mentre nel caso in esame non si è in presenza - come si è visto - d'una retroattività propriamente detta.

3- Anche il primo motivo di ricorso è infondato.

Nella vicenda per cui è processo, nella quale l'odierno ricorrente invocava, [D.Lgs. n. 276 del 2003](#), ex art. 27, (applicabile *ratione temporis*), la costituzione d'un rapporto di lavoro direttamente in capo all'utilizzatore (l'odierna società controricorrente), il presupposto è dato da un contratto di somministrazione a tempo determinato che, come tutti i contratti con predeterminazione d'una data scadenza, cessa allo spirare del termine senza bisogno di comunicare recesso alcuno.

Non si vede, quindi, come si possa far decorrere il termine di decadenza di cui alla [L. n. 604 del 1966, art. 6](#), da una comunicazione che per legge non è necessaria, non rispondendo al vero (contrariamente a quanto si legge nella memoria ex [art. 378 c.p.c.](#), depositata da parte ricorrente) che la [L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d\)](#), abbia previsto in capo all'utilizzatore della prestazione lavorativa l'onere di comunicare la scadenza del rapporto, con la conseguenza che - in mancanza - il lavoratore avrebbe il diritto di impugnare sine die la somministrazione irregolare: in realtà tale norma si limita a prevedere l'applicabilità, anche all'ipotesi della somministrazione irregolare, della [L. n. 604 del 1966, art. 6](#), (come modificato dallo stesso art. 32, comma 1), che a sua volta non chiarisce espressamente (di qui la controversia in esame) se l'onere in discorso sussiste anche riguardo a rapporti cessati in forza non d'un atto di recesso, ma della scadenza del termine originariamente pattuito.

Nè il potenziale rinnovo per un numero indefinito di volte del contratto di somministrazione (a differenza di quanto previsto per i contratti a termine dal [D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5](#)) autorizza di per sè il lavoratore a nutrire un giustificato affidamento a riguardo, tale da far ritenere indispensabile una formale contraria comunicazione da parte del somministratore.

Infine, l'esegesi propugnata dal ricorrente chiama in causa l'interpello n. 12/2014 del Ministero del lavoro, che però - oltre a non vincolare l'interprete, non essendo fonte del diritto - ad ogni modo si riferisce non ai contratti di lavoro con illegittima pattuizione d'un termine, bensì ai licenziamenti nulli perchè orali o privi della comunicazione dei motivi.

4- In conclusione il ricorso è da rigettarsi. Le spese del giudizio di legittimità si compensano, considerata l'esistenza d'un difforme precedente in materia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del [D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1](#) quater, come modificato dalla [L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17](#), da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2016